



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario

nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2024 - XI Legislatura del gruppo "Moderati e Riformisti - UDC, nPSI, Cdi" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012;

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*»;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali [...]*» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (l.r.) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (...), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213» e, in particolare, gli artt. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) e 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6);

VISTA la l.r. 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «Funzionamento dei gruppi consiliari» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la l.r. 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTA il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTA l'ordinanza n. 52 del 7 aprile 2025 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Dott. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

In data 17 febbraio 2024, con nota prot. n. 3181/i, trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in data 21 febbraio 2025 e acquisita in pari data al prot. di questa Sezione al n. 1195, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 del gruppo consiliare "Moderati e Riformisti - UDC, nPSI, Cdi" costituitosi nella XI legislatura (di seguito: "gruppo consiliare"), unitamente ai relativi allegati.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2024, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio, il Consiglio regionale ha liquidato al gruppo complessivamente, per le sole spese di funzionamento, la somma di euro 41.222,93, da sommare al fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 3.563,59, per un totale delle entrate pari ad euro 44.786,52; dall'altra, con riferimento alle uscite

pagate nell'esercizio, le spese effettuate sono state pari ad euro 34.166,10, con un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 10.620,42.

Con la deliberazione n. 110/2025/FRG del 18 marzo 2025, questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al gruppo consiliare, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando una pluralità di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota del 3 aprile 2025, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 0006568/i, e trasmessa, a mezzo del servizio di PEC, in pari data a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale (assunta al prot. di questa Sezione al n. 2102), il gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 110/2025/FRG.

DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La normativa di rango primario di competenza statale

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite nell'Allegato B al DPCM del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l.

n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

1.2. Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto [...] deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza. 2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge [...]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi»;
- l'art. 2 (*Compiti del Presidente del Gruppo consiliare*), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile»;
- l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida»;
- l'art. 3 (*Documentazione contabile*), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi»;
- l'art. 4 (*Tracciabilità dei pagamenti*) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le

operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente».

1.3. La normativa di rango primario di competenza regionale

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- in primo luogo, l'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «*Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri*»;
- in secondo luogo, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «*I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*»;
- infine, l'art. 40, c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «*1. Il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo. 3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio. 4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5 agosto 1972, n. 6 («*Funzionamento dei gruppi consiliari*»), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai gruppi e sulla legittimità e l'inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «*1. A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. 3. L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari*».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «*riduzione dei costi della politica nelle regioni*») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per*

le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 [...]*), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-bis e seguenti, che «3-bis. *Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. 3-ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. 3-quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3-quinques. Nei casi previsti ai commi 3 ter e 3 quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1. 3-sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire. 3-septies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese».*

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. *A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare. 2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012».*

1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[...] l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di

gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[...] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale [...]*» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, cit., considerato in diritto 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che «[...] *l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" e al "six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).*

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[...] *il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[...] *la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).**

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di

regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le relative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi [...]*), «*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*».

Gli Statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo del Consiglio sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, c. 3, del d. lgs. n. 118 del 2011.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «*[i]l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al [suddetto] decreto*».

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie qui oggetto di controllo sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del cit. d.l. n. 174 del 2012.

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10 dell'art. 1 del cit. d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[...] il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Premesso che il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato parimenti evidenziato dalla giurisprudenza contabile, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame «*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; *Id.*, sent., 12 maggio 2016, n. 104; *Id.*, sent., 13 dicembre 2016, n. 260).

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari «*non assume natura meramente formalistica - come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*» (SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in

termini “inerenza sostanziale” e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

5. Il rendiconto annuale del gruppo consiliare “Moderati e Riformisti - UDC, nPSI, Cdi”

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	41.222,93
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	3.563,59
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		44.786,52
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
U1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	34.000,00
U7)	Versamento ritenute fiscali	0,00
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
U9)	Spese di postali e telegrafiche	0,00
U10)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
U11)	Spese per duplicazione e stampa	
U12)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
U13)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
U15)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
U16)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	0,00
U17)	Spese oneri bancari	166,10
TOTALE USCITE		34.166,10
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		3.563,59
ENTRATE riscosse nell'esercizio		41.222,93
USCITE pagate nell'esercizio		34.166,10
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		10.620,42

Come già chiarito nella deliberazione n. 110/2025/FRG, preliminarmente, corre l'obbligo di rilevare come il rendiconto trasmesso, sebbene solo limitatamente al prospetto delle uscite e comunque in modo non rilevante, sia con riguardo alla voce U7 (rubricata «*Versamento ritenute fiscali*» in luogo di «*Spese postali e telegrafiche*») sia per l'assenza delle voci di sintesi «*Fondo iniziale di cassa per spese di personale*» e «*Fondo di cassa finale per spese di personale*», non corrisponde al modello di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM, qui di seguito riproposto:

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	Euro ...
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro ...
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	Euro ...
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	Euro ...
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro ...
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro ...
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro ...
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro ...
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro ...
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro ...
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro ...
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro ...
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	Euro ...
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro ...
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro ...
16)	Altre spese (specificare)	Euro ...
TOTALE USCITE		Euro ...
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		Euro ...
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		Euro ...
ENTRATE riscosse nell'esercizio		Euro ...
USCITE pagate nell'esercizio		Euro ...
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		Euro ...
Fondo di cassa finale per spese di personale		Euro ...

Non essendo state valorizzate, nel rendiconto annuale trasmesso, le voci mancanti pur previste nel modello di cui all'Allegato B al DPCM, in ossequio al principio contabile generale della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. anche il principio contabile generale n. 18 di cui all'Allegato 1 al D. Lgs. n. 118 del 2011), si ritiene la criticità superabile.

Si raccomanda, ciò nonostante, per i prossimi esercizi, di attenersi scrupolosamente al modello legale di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM 21 dicembre 2012.

6. Il contributo annuo, i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento e le conseguenze sul sindacato esercitato sulle consulenze esterne

Come anticipato, le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri" (di seguito: "DD"), per l'esercizio 2024, «[verificato] che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2024 è pari a 5.590.076 [...] individui», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a $\{5.000 + [(0,05 \times 5.590.076) / 51 =]\}$ euro 10.480,46, a sua volta pari a euro $(10.480,46 : 12 =)$ 873,37 al mese.

Il Gruppo consiliare, composto da quattro (4) componenti, ha dunque beneficiato di un contributo mensile pari a euro $(873,37 \times 4 =)$ 3.493,49, mentre, di contro, nel complessivo esercizio 2024, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole DD, la somma di euro 41.222,93, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

Tabella n. 1 - Importi in euro

DD n.	Mese di riferimento	Importo
382	gennaio	2.794,65
428	febbraio	3.493,48
468	marzo	3.493,48
556	aprile	3.493,48
647	maggio	3.493,48
788	giugno	3.493,48
941	luglio	3.493,48
1010	agosto	3.493,48
1149	settembre	3.493,48
1284	ottobre	3.493,48
1452	novembre	3.493,48
1544	dicembre	3.493,48
Totale		41.222,93

Nel mese di gennaio, come indicato nella parte motiva della DD n. 382 del 2024, alla quota di euro 3.493,48 è stata recuperata la somma di euro 698,83 «liquidata in più» con la DD n. 798 del 2023, donde la liquidazione del diverso importo pari ad euro $(3.493,48 - 698,83 =)$ 2.794,65.

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

Se, da una parte, l'art. 1, c. 5, del DPCM dispone che «*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*», dall'altra, l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul capitolo 5022, attribuendo al settore competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 della l.r. n. 29 del 2012.

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nel schema di rendiconto che ogni gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 110/2025/FRG è stata trasmessa la «*comunicazione*» contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione di seguito riportate.

7.1 Carenza documentale in ordine alla prova della necessità della spesa: assenza di elementi di prova in ordine alla mancanza di personale dotato di medesima professionalità

Nelle premesse dei contratti stipulati da ciascun giornalista incaricato dal gruppo si dà conto che «*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il gruppo consiliare è costituito da ben numero quattro membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania*».

L'affermazione, tuttavia, anche alla luce della sua seriale ricorrenza, risulta apodittica e carente di substrato probatorio.

Premesso che analoga criticità era stata rilevata nei confronti del medesimo gruppo con la deliberazione di questa Sezione n. 38/2024/FRG, tenuto conto di quanto precisato in ordine alla spesa per il personale, al fine di «*verificare la necessità della spesa*

sostenuta, tenuto conto dell'asserita assenza di personale interno atto allo svolgimento delle attività previste dai contratti di comunicazioni in oggetto, si [è chiesto] di trasmettere l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal codesto gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate» (così, Sez. reg. contr. Campania, del., 8 marzo 2024, n. 38/2024/FRG).

7.1.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Con la sopra richiamata nota del 3 aprile 2025, il gruppo consiliare ha affermato che «[...] sul punto [...] il personale interno in servizio presso il Gruppo consiliare nell'anno 2024 era composto di una sola unità, dipendente di una società partecipata – in posizione di comando, con l'incarico di Coordinatore Amministrativo del Gruppo e che lo stesso risultava privo di professionalità specifica a svolgere l'incarico di consulenza ed assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionali del gruppo».

Inoltre, è stato comunicato quanto segue: «Appare opportuno precisare, che in seguito alle osservazioni sollevate dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania, in fase di parifica del rendiconto della Regione Campania, relative al personale comandato dalle società partecipate, il dipendente ha rinunciato autonomamente al rinnovo del comando per l'anno 2025».

7.2 Carenza documentale in ordine alla prova del rispetto della legislazione fiscale: assenza della prova del versamento dell'imposta di bollo

Il compenso contrattualmente previsto per il dott. L. C., pari complessivamente ad euro 24.000,00, risulta pagato giusta emissione, da parte del professionista, dei seguenti documenti contabili:

- cedente/prestatore partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 2 del 23 maggio 2024, pari ad euro 6.000,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 3 del 24 luglio 2024, pari ad euro 3.500,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 4 del 1° ottobre 2024, pari ad euro 4.500,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 5 del 4 novembre 2024, pari ad euro 2.800,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 6 del 3 dicembre 2024, pari ad euro 3.500,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. 04145420610, fattura n. 7 del 20 dicembre 2024, pari ad euro 3.700,00.

Per nessuna delle fatture sopra indicate risultava adempiuto l'obbligo del versamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Disciplina di bollo*).

Si è richiesto di regolarizzare la criticità evidenziata, anche a norma dell'art. 31 (*Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto*) e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 (*Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali*) del d.P.R. n. 642 del 1972.

Parimenti, il compenso contrattualmente previsto per la dott.ssa F. S. D. C., pari complessivamente ad euro 10.000,00, risulta pagato giusta emissione, da parte della professionista, dei seguenti documenti contabili:

- cedente/prestatore partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 6 del 16 maggio 2024, pari ad euro 4.000,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 9 del 25 luglio 2024, pari ad euro 1.040,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 11 del 2 settembre 2024, pari ad euro 1.000,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 14 del 2 ottobre 2024, pari ad euro 1.000,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 16 del 4 novembre 2024, pari ad euro 1.000,00;
- cedente/prestatore partiva IVA n. IT03149850640, fattura n. 18 del 18 dicembre 2024, pari ad euro 1.960,00.

Per le fatture sopra indicate risultava adempiuto l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (*Disciplina di bollo*) solo per la n. 6 del 2024.

Parimenti, si è richiesto di regolarizzare la criticità evidenziata.

7.2.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Con la sopra richiamata nota del 3 aprile 2025, il gruppo consiliare ha allegato «[...] *le ricevute di pagamento all'Agenzia delle Entrate delle imposte di bollo relative alle fatture emesse da[i] [due] Professionist[i]*», specificando che i pagamenti indicati sono stati eseguiti, a mezzo del modello F24, mediante l'utilizzo dell'istituto del "ravvedimento operoso", da una parte, dal Dott. L. C., in data 27 marzo 2025, per il valore pari a euro 8,11 ed euro 4,16, dall'altra, dalla Dott.ssa F. S. D. C., in data 3 marzo 2025, per il valore pari ad euro 8,31 ed euro 12,19.

8. Esito dell'esame della Corte

Il rendiconto, per come rettificato, risulta conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte, pur dovendosi ancora raccomandare, per i prossimi esercizi, di

- attenersi scrupolosamente al modello legale di rendiconto di cui all'Allegato B al DPCM 21 dicembre 2012;
- trasmettere unitamente al rendiconto annuale l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

la regolarità del rendiconto del gruppo consiliare "*Moderati e Riformisti - UDC, nPSI, Cdl*" per l'esercizio finanziario 2024, per come rettificato a seguito della comunicazione di questa Sezione inviata a norma dell'art. 1., c. 11. del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012);

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale unitamente al rendiconto rettificato, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025.

Il Relatore

Ref. Ilvio Pannullo

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato